



CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

Il Presidente informa l'Assemblea che ottavo argomento iscritto all'Ordine del Giorno è la riapprovazione della legge "Interventi della Regione per la diffusione e la promozione culturale".

Dà la parola al Presidente della III Commissione Consiliare Permanente, sig. Giuseppe Colonna.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che bisogna votare la legge nel suo complesso. Ne dà lettura:

Art. 1

La Regione Puglia al fine di incentivare l'azione di promozione e diffusione della cultura assegna, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta ed in aderenza all'indirizzo di massima concordato con la Commissione Consiliare Permanente competente per materia, contributi agli Enti culturali e associazioni che in Puglia perseguono fini culturali, di studio e di ricerca a tutti i livelli con congressi e convegni, pubblicazioni, mostre e manifestazioni varie di interesse regionale, prevalentemente nel campo delle attività previste dagli artt. 7 e 13 dello Statuto.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

La spesa di L.78.000.000 da erogarsi nell'esercizio 1972 viene stanziata nel cap. 84/bis "Contributi a Società ed Enti

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

culturali per la promozione e la diffusione della cultura", che è istituito con la presente legge, mediante prelievo di uguale somma dal cap. 308 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali".  
Approvato con votazione palese all'unanimità.

ART. 3

Per l'esercizio 1973 la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel relativo bilancio di previsione apposito capitolo con denominazione ed importo uguali a quelli stabiliti nel precedente art. 2, con prelievo della somma di £. 78.000.000 dal Cap. 230 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali", mentre per gli anni finanziari successivi la spesa di £. 78.000.000 graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio.  
Approvato con votazione palese all'unanimità.

ART. 4

I criteri per la determinazione e l'assegnazione dei contributi da parte della Giunta sono stabiliti da apposito regolamento.  
Approvato con votazione palese all'unanimità.

ART. 5

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.  
Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.